BANDI GENERALI

Da osseruarsi di Commissione di N. Sig. ALESSANDRO PAPA OTTAVO.

A Cciòche lo Stato Ecclesiastico si conserui, & accresca nella quiete, e pace, quale sopra modo preme all'Eminentiss., e Reuerendiss. Sig. Cardinal Pietro Otthoboni Sopraintendente di tutto il medemo Stato, e si rimoua tutto quello, che può disturbarlo, siano ouuiati li scandali, & inconuenienti, che potessero inquietare i Sudditi, l'Eminenza Sua di espresso ordine della Santità di Nostro Sig. Papa ALESSANDRO Ottauo col presente publico Bando da osseruarsi, non solamente per tutto lo Stato Ecclesiastico immediatamente soggetto, ma anche ne' luoghi Baronali, se il Processo si farà con autorità della Sacra Consulta nella prima instanza, à beneplacito di Sua Santità, e della S. Sede Apostolica ordina, e statuisce l'infrascritte prouisioni.

Bestemmia.

E Primo, se bene è tanto disdiceuole, e repugnante all'huomo l'offendere Dio con la bestemmia, ò sia della persona di Sua Diuina Maestà, ò de' Santi suoi, che non douerebbe esser necessario d'hauersi à prouedere con alcuna legge humana, tuttauia si ritrouano alcuni si ciechi, ebestiali, che nè col lume della ragione si sanno contenere da così mostruoso eccesso, nè per timore delle Leggi Canoniche, e Ciuili, che vi hanno imposte diuerse pene, desiderando Sua Eminenza por freno alla peruersità loro, ordina, e dispone, che se alcuno bestemmiarà, maledirà, ò in qualsiuoglia modo dishonestamente nominarà il Santissimo Nome di Dio, e del suo vnigenito figliuolo Nostro Redentore, ò della Santissima Madre sempre Vergine, ò di qualsiuoglia Santo, ò Santa, oltre le pene della Constitutione del Beato Pio Quinto, s'intenda per la prima volta ipso facto incorso in pena di trè tratti di corda in publico, la seconda in pena della prigionia di trè mesi, e la terza in pena della Galera per cinque anni. Dichiarando, che per la seconda, e terza volta sarà punito, come di sopra, ancorche non sia stato punito, nè processato per la prima, e per la seconda non s'ammetterà scusa di soprabbondanza di colera, ò d'altro, e si crederà ad vn Testimonio degno di fede col detto dell'Accusatore ad arbitrio del Giudice.

Guardar le Feste.

2. E non essendo alcuno, che non sappia quanto sia graue offesa d'esso Sig. Dio l'inosseruanza delle Feste comandate dalla Santa Madre Chiesa, acciòche siano più obediti in questa parte gl'ordini di Santa Chiesa, e degl'Ordinarij Ecclesiastici de' luoghi, ordina, e statuisce, che se alcuno aprirà Bottega, ò lauorarà, ò farà alcun'altra cosa proibita per la Bolla del sopradetto Beato Pio in alcun giorno di Festa comandata, cada in pena pecuniaria, & etiam corporale ad arbitrio delli Gouernatori, e Giudici de' luoghi.

Ginocare auanti le Chiese.

3. Proibisce parimente Sua Eminenza ad ogni persona sotto qualsiuoglia pretesto, ò quesito colore giocare auanti le Chiese à palla, ò pallone, & altri giuochi di strepito, mentre si celebrano le Messe, & altri Diuini Officij, sotto pena di dui scudi per ciascuna volta.

Ginocare è far rumore nelli Conuenti.

4. Item di giuocare à qualsiuoglia sorte di giuoco dentro li Conuenti, ò Chiostri de Religiosi posti tanto dentro, quanto fuori delle Città, e Castelli, e di farui tumulti, risse, baie, ò altre cose simili, sotto pena, se li contrauentori saranno maggiori di diecidotto anni, di trè tratti di corda in publico, e se saranno minori ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità del fatto, e delle Persone.

Entrar in Monasterij di Monache, e sonar, cantare appresso li medemi.

5. E come che a' luoghi Sagri, e particolarmente di Monache, si deue ogni rispetto, ordina Sua Eminenza, e vuole, che se alcuno in qualsiuoglia modo, ò via entrarà in alcuna Clausura di Monache s'intenda esser incorso in pena della vita, ancorche non hauesse commesso delitto alcuno se sarà di notte, nella qual pena s'intendino anco incorsi li mezzani, ausiliatori, coadiutori, e partecipi del fatto. E chi entrarà di giorno nella Clausura di detti Monasterij, ancorche non vi commetta alcun peccato, di trè tratti di corda in publico, e di dieci anni d'esilio dalla Città, e giurisdittione, nella quale commetterà il detto delitto, e di scudi cinquecento, & altre pene ad arbitrio di Sua Emi-

A nenza,

nenza, secondo la qualità de' fatti, e delle Persone da estendersi anco alla morte naturale inclusiue; Et in oltre ordina, che nessuno ardisca fermarsi à sonare, cantare, dir parole dishoneste, ò di far bagordi vicino a' Monasterij di Monache sotto pena di trè tratti di corda, cento scudi, & anco maggiore ad arbitrio del Giudice.

Vsar violenza, & entrar in Casa di Donne per forza.

6. E per raffrenare la temerità, & insolenza, de' Giouani, ò d'altri proibisce Sua Eminenza vsar violenza à Donne, ò tentare di entrare in casa loro per forza, sotto pena, se la Donna sarà honesta; e di buona fama, della galera per sett'anni, e se con detta violenza la conoscerà carnalmente, della vita. Ma se la Donna sarà di vita licentiosa, ò dishonesta chi farà violenza, ò tentarà entrar in casa per forza, caschi in pena dell'esilio per dieci anni dalla Città, e Giurisdittione, come sopra, e della Confiscatione della metà de' beni, & anco della Galera ad arbitrio di Sua Eminenza.

Bacio di Dõna, honesta.

7. Chi tentarà baciare violentemente alcuna Donna honesta, anco che non giunga effettiuamente al bacio, ma solamente all'abbracciamento, ò altro atto simile prossimo al bacio, cascherà nella pena della Galera perpetua, e nella confiscatione de' beni. E quando ciò facci per fine d'impedire, ò di contrarre Matrimonio, incorrerà anco la pena della Vita ad arbitrio di Sua Eminenza, dichiarandosi, che la minor età non suffragarà per euitare le pene sopradette respettiuamente, se dal Processo non resulta, che l'Inquisito sia minore d'anni diecidotto nel primo caso, e d'anni venti nel secondo.

Giuoco, Baratterie, Biscazze.

8. Nessuno giuochi à giuochi prohibiti, e tenga alcuna sorte di Baratteria, Giuochi, e Biscazze publiche, e secrete in qualsiuoglia luogo, ne giuochi à carte nell'Hosterie, Piazze, e strade publiche sotto pena di trè tratti di corda per ciascuno, e della perdita de' danari, e robbe, che si trouassero nel giuoco, & alli Biscazzieri della Galera per cinque anni, e della perdita della Casa, doue si giuocarà, se sarà sua, & essendo d'altra persona, il Padrone di essa, sapendo, che vi si teneua Biscazza, incorra nell'istessa pena della perdita della Casa, se non lo denunciarà subito al Giudice, e non sapendo il Padrone, che vi si teneua Biscazza, ò Baratterie, come sopra, sia condannato il Biscazziere nel prezzo, e valore di detta Casa oltre la detta pena corporale, e quelli, che staranno à vedere, ancorche potessero allegare, che fussero semplici Spettatori, ò à caso arriuati in detti giuochi, incorrino nella pena di trè tratti di corda, riseruandosi Sua Eminenza l'arbitrio di dichiarare quale s'intenda esser Biscazza, ò Baratteria, considerata la qualità delle Persone, luogo, e modo di giuocare, determinando che ne in Giuditio, ne fuori di Giuditio si tenghi conto alcuno de denari dati, imprestati, promessi, e permessi in detti Giuochi proibiti.

Carte, e Dati falsi.

9. E chi adoprasse, ò à vso proprio, ò d'altri tenesse carte, ò dadi falsi, ò altri simili istromenti falsi da giuocare incorra nella pena del falso, e di più possa essere come Ladro punito ad arbitrio di Sua Em., & in dette pene incorrino respettiuamente coloro ancora, che per interposta Perso-giuocassero à detti giuochi proibiti come sopra.

Barri.

10. E quelli che con giuochi fallaci, e con arte cauano, & in vn certo modo rapiscono danari dalle mani d'altri giuocando à Dadi, Carte, ò altri giuochi, ne' quali pongono inganno, e quelli, che venderanno artificiosamente cose vili, e di poco valore per cose di valore, che volgarmente si dicono Barri, siano gastigati in pena della frusta, ò Galera ad arbitrio di Sua Eminenza, come anco quelli, che gli daranno in questo aiuto, ò consèglio, e gli accomodaranno di casa à quest'effetto.

Lotti, e venture.

11. Ancora prohibisce ad ogni Persona di metter Lotti, e ventura senza Licenza in scriptis del Gouernatore della Prouincia, ò del Luogo medesimo doue il Gouernatore è deputato per Breue di Sua Santità, ò non riconosce altro Superiore nella Prouincia sotto pena di scudi venticinque, e della perdita de' denari, & altre cose destinate à detti Lotti, e venture.

Testimonianza falsa.

12. In oltre, perche deue esser punito seuerissimamente il delitto del Pergiuro per l'offesa, che si fà à Dio, e per il pregiuditio, che si fà al Prossimo non essendo cosa al Mondo più necessaria trà gl'huomini, che la buona fede, statuisce Sua Eminenza, che qualunque persona di qualsiuoglia stato, sesso, ò conditione, che hauerà come Testimonio in qualsiuoglia Giudicio Ciuile giurato il falso dolosamente in pregiuditio del terzo, incorra in pena di cento scudi, e della frusta, & anco maggiore da estendersi fino alla Galera per cinque anni ad arbitrio del Giudice secondo la qualità delle Cause, e delle persone, & in ogni caso sia tenuto all'emenda del danno del terzo, e se hauerà deposto, ò giurato il falso in causa criminale ad offesa, cada nella pena della Galera per cinque anni, e di più nell'istessa pena, che doueua cadere l'Accusato, ò Inquisito se la cosa attestata fosse vera, ancorche della falsità non sia seguito effetto alcuno, e se à difesa sarà punito in pena della Galera parimente per cinque anni ad arbitrio, e nelle medeme pene cada il Subornarore, e mediatore, e questo s'intenda per la prima volta, mà se alcuno commette più d'vna volta questo delitto in Causa Ciuile, ò Criminale, tanto à difesa, quanto ad offesa, ancorche nella prima non fosse stato condannato incorra in pena della Galera per dieci anni, da estendersi anco in perpetuo, e della vita secondo la qualità del fatto, e delle persone ad arbitrio di Sua Eminenza. Non intendendo però Sua Eminenza di derogare alli Casi, ne' quali di ragion commune si douesse alli Falsarij imponer maggior pena respettiuamente.

Falsificar lettere, e sigillo.

E chi falsificarà, ò mutarà in qualsiuoglia modo Sigilli, Istromenti, Libri, Lettere, Atti, & altre Scritture in tutto, ò in parte, incorra nella pena della Galera temporale, ò perpetua, & anco della vita ad arbitrio di Sua Eminenza, hauuta consideratione alla qualità della falsità, della Persona, & altre circoustanze.

Leuar scritture dalle Cancellarie.

E chi leuasse, ò facesse leuare Processi, Istromenti, ò altre scritture publiche dall'Archiuij, Cancellarie, Secretarie, ò d'altri luoghi publici, incorra nella pena della Galera per dieci anni, & altre pene secondo dispone la ragione comune, & anco della vita ad arbitrio di Sua Eminenza, quando, ò si tratti d'atti appartenenti à cause capitali, ò pure si proceda contro alcun Podestà, ò altro Giudice, Notaro, Cancelliere, ò Segretario, ò loro Sostituto per hauer leuati, ò falsificati Atti, ò Scritture, ancorche non appartenenti à Cause Capitali; Dichiarandosi, che à detti Giudici, Notari, Cancellieri, Segretari, ò loro Sostituti non suffragarà per la detta pen- la minor età, se dal Processo non apparirà, che siano minori di 20. anni.

Inuentario di scritture.

E perche li Processi, Scritture, & altri Atti si conseruino fedelmente nelle Cancellarie Criminali proibisce Sua Eminenza ad ogni Notaro, ò Cancelliere, di pigliar possesso di alcuna di dette Cancellarie se prima non hauerà presa la consegna per Inuentario distintamente di tutti li Processi, Scritture, & altri Atti iui esistenti, e non n'hauerà fatta riceuuta per Istromento al suo Antecessore, ò ad altri, che glie ne dà la consegna, sotto pena tanto à quello, che consegna, come à quello, che riceue di scudi 500. d'oro, d'applicarsi vn quarto all'Accusatore, vn quarto all'Essecutore, e la metà alla Camera Apostolica, oltre ad esser inhabilitato di essercitar più altre Cancellarie, e l'officio di Notaro, sotto pena in caso di contrauentione della Galera per cinque anni, e da questa obligatione non douerà esentarsi alcuno per qualsiuoglia Causa, ò pretesto, se non ne hauerà ottenuta dispensa in scritto dalla Sacra Consulta, & il Fiscale del Luogo dourà insistere, & il Superiore interporre la sua autorità per l'essecutione sotto pena della perdita dell'offitio, e d'altre ad arbitrio di Sua Em.

13. E se

Mutarsi il nome.

13. E se alcuno si mutasse il nome, ò cognome proprio fraudolentemente con giuramento, se per scoprar sè medemo, incorra nella pena delle Leggi communi, mà se per nuocere ad alcuno, ò scampare altri la debita pena tanto in Ciuile, quanto in Criminale incorra nella pena della Galera per cinque anni, e di duicento scudi, & anco maggiore ad arbitrio di Sua Eminenza.

Vsure.

14. In oltre Sua Eminenza commanda, che niuna Persona, come di sopra sotto alcuno quesito colore, ò palliamento faccia alcun contratto vsurario con alcuna persona, sotto pena della perdita delle cose, che si conteneranno in detti contratti, e del doppio, purche in nessun caso la pena sia minore di cento scudi d'applicarsi vn quarto all'accusatore, vn'altro quarto all'Essecutore, e la metà alla Camera Apostolica, e di perpetua nota, & infamia, & anco corporali secondo la qualità de' casi, nelle quali pene s'intendino anco incorsi quelli, che saranno stati mezzani, e consultori, e li Notari, che scientemente si rogassero di contratti di questa sorte.

Non intende però Sua Eminenza, che nel Tribunale della Corte secolare si debba procedere, ne anco criminalmente in cause simili, se non doue il contratto senza alcuna cognitione di causa sia manifestamente, & notoriamente vsurario, anzi dichiara, che doue sia alcun dubio, ò sia necessario di giudiciaria cognitione della causa, ancorche la parte non ne faccia istanza, l'articolo si debba rimettere al Giudice Ecclesiastico, secondo la dichiaratione, del quale si douerà venire poi à condannatione, ò ad altra speditione secondo che sarà di Giustitia; Et il medesimo dichiara, che si debba fare in tutti gl'altri articoli spirituali.

Stocchi.

15. Ancora ordina, e comanda l'Eminenza Sua, che nessuno per se, ò per altri in publico, ò in secreto facci Stocchi, e Barocchi, ò presti in essi aiuto, ò facci Scritture, & Istromenti sotto pena della perdita delle robbe, e danari, che si contenessero in detti Stocchi, ò Barocchi, e di cento scudi alli contrahenti, & alli Mezzani, e Notari, che trattassero, e scriuessero dette conuentioni di scudi cinquanta, e l'Accusatore sarà tenuto secreto, e creduto come vn testimonio degno di fede.

Pesi, e Misure.

16. E similmente ordina, e comanda Sua Eminenza che tutti li Mercanti, Artisti, Bottegari, Venderoli, Pizzicaroli, Tauernari, Hosti Fornati, Macellari, e Pesciuendoli, ò di qualsiuoglia altro esercitio, ò traffico debbano vendere, e dare il giusto, tanto con peso, e misura, quanto con altri Istromenti atti à vendere, e spacciare le mercantie, e robbe loro à ciascuno con quel prezzo, e con quell'ordine, che li Capitoli, Statuti, riforme, ò altre prouisioni sopra di ciò tanto fatte, quanto da farsi, dispongono, sotto pena di scudi dieci, e perdita delle robbe, e di trè tratti di corda in publico per ciascuno, e ciascuna volta, che si contrauiene.

Fornari.

Volendo che li Fornari, Venditori di pane, che studiosamente non faranno il pane di buona pasta, e ben cotto, come si conuiene, cadino in pena di trè tratti di corda, e di scudi dieci per volta d'applicarsi à luoghi Pij per la metà, e l'altra all' Accusatore, & Essecutore, & altre pene ad arbitrio del Giudice per ciascuno, alle quali pene, e del Capitolo antecedente, come si tratta di mancamento commesso per ragion del ministero, & essercitio dourà procedere il Superiore del luogo, senza attender'alcuna patente, priuilegio, inibizione, ò d'altro che si deducesse per parte del Delinquente per declinar la di lui Giurisditione.

Non intendendo Sua Eminenza mai di derogare nel resto agli altri Bandi, Ordini, Capitoli, e Prouisioni sopra ciò fatte, quali commanda, che s'habbino da osseruare intieramente, e però ordina à tutti gl'Officiali sopra ciò deputati, che siano vigilanti, e solleciti sopra queste fraudi.

Portar armi in genere.

17. Parimente vuole, ordina, e commanda, che nessuna persona doppo la publicatione del presente Bando porti, ne facci portare senza autorità legitima alcuna sorte d'armi offensiue, e defensiue, sotto pena della perdita di quelle, e di trè tratti di corda da darseli in publico, e di scudi 25. se sarà di giorno, e del doppio se sarà di notte, e sotto nome d'armi offensiue s'intendano comprese Piombarole, Mazze, Sacchetti, e di notte li Bastoni, e Sassi, e la pena dell'Armi imposta anco nelli seguenti due Capitoli non si hauerà mai à confondere con le pene del delitto, che con quelle si commettesse. Sarà ben lecito alli Artegiani senza incorso d'alcuna pena portar li Cortelli, ò altri istromenti, che veramente seruano per le loro arti quando vanno per vso delle medesime, & ogn' vno potrà portare Coltelli spuntati minori d'vn palmo con il manico.

Archibugetti Coltelli, & altr'armi proibite nella Bolla del B. Pio V.

18. Ricorda parimente Sua Eminenza la proibitione di portare, ò tener in Casa, ò altroue, fare, ò accommodare Archibugetti prohibiti, li quali con la Canna, e Cassa siano più corti di due palmi della Canna de' Mercanti di Roma, sotto pena della vita, e confiscatione de' beni, & altre pene contenute nelli Motu proprij di Pio IV. di fel. me: e del B. Pio V. che ordinano, che si proceda anco per Inquisitione, & in ogni altro miglior modo, e medemamente la proibitione sotto le medesime pene di portar Stilletti, Daghette, Cortelli stillettati, ò con la punta alla Genouese, e come si dice à fronda d'oliua, & altr'armi comprese in detta Bolla del B. Pio V., nelle quali pene incorrerà qualsiuoglia persona di qualsiuoglia grado, conditione, ò dignità, benche priuilegiata, & esente per qualsiuoglia titolo di priuilegio militare, di facoltà Camerale, licenza de' Castellani, Gouernatori d'Armi, d'altri Officiali, e Ministri della Sede Apostolica, e di familiarità, ò licenza di qualsiuoglia Congregatione, ò persone in qualsiuoglia modo qualificate, ò in stato eminente, e de' quali fosse necessario fare special mentione.

E perche ben spesso può occorrere, che tali armi non vengano in poter della Corte, e perciò non possa apparire delle misure, e qualità loro, si dichiara, che in auuenire sopra di ciò si starà alla depositione di due Testimonij, da' quali d. armi fossero state vedute, e misurate, e non giouerà ad alcuno l'eccettione di non esser stato preso in fraganti cò le medesime armi, ò altro vso, ò stile in cõtrario.

E se bene è stato più volte dichiarato, che ne meno li Bargelli, & Esecutori arrollati, & attualmente inseruienti, e Notari Criminali de' Tribunali possino portare, ritenere, fare, ò accommodare l'Archibugetti proibiti, ricorda Sua Eminenza alli sudetti di non ritenerli, ne portarli in modo alcuno, benche vi fosse qualche toleranza, ò dichiaratione in contrario. Auuertendo, che per esimersi da dette pene non suffragarà la buona fede à qualsiuoglia Persona.

Bocche di fuoco.

19. E medesimamente vuole Sua Eminenza, che s'osserui la proibitione di portar Bocche di fuoco per le Città, Terre, Castelli, e loro Borghi, anche in Campagna per qualsiuoglia Territorio de' Luoghi dello Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetti alla Santa Sede in conformità, e sotto le pene del Bando delli 4. Marzo 1645. che à cautela si rinoua, e sarà posto in fine di questo. Dichiarando, che le Licenze, ò facoltà preseruate in detto Bando, ò altre qualsiuoglia non suffragaranno se non à tenor di esso Bando, benche fossero concepite, ò stesse in più ampla forma, ne s'ammetterà per pretesto da esimersi dalle douute pene la buona fede, ò altro stile, ò vso in contrario, e dette Licenze, ò facoltà, ne anco suffragaranno quando non siano registrate in conformità delli Bandi publicati li 28. Luglio 1674. e li 7. Nouembre 1686. e dichiarationi fatte doppo.

Et à Persona alcuna non sarà lecito con qualsiuoglia facoltà, ò licenza di portar, ò ritener in dosso per se, ò per altri dette armi cariche, ò scariche in Chiesa, ò in altro luogo sagro, nel Palazzo, ò

Tribunale del Superiore, ò del Magistrato, ò innanzi alli Giudici, Magistrati, ò altri Officiali, ò nelle Cancellarie, ò in Balli, ò Feste sotto le pene dette di sopra, osseruandosi però in quanto alli Officiali, e Soldati di Militie, il Capitolo 18. de' loro Priuilegij, à cui non s'intende di derogare.

Quando s'intende delatione dell'armi, e quando queste sono trouate appresso ad alcuno.

20. Dichiara in oltre Sua Eminenza, che s'intenderà incorso nelle pene espresse nelli sopradetti Capitoli per delatione d'Armi di qualsiuoglia sorte, chiunque sarà trouato con alcuno di esse fuori della Casa della sua habitatione, ò allogio, benche dalla Corte fosse fermato con dette armi dentro qualche Hostaria, Bettola, ò Bottega, ò altra Casa, e luogo, doue sia entrato per mangiare, giuocare, per trattenimento, ò per altro fine, per andarsene finita la sua facenda, e solo sarà lecito à Forastieri, ò Passeggieri di ritener l'armi, che si possono tener in Casa propria nell'Hosterie, Locande, ò altro Luogo simile, doue si trattengono veramente per habitatione, ò alloggio, se per altro in quel Luogo non fosse proibita anco la retentione. E se di notte dalla Corte nel far la cerca fossero ritrouate armi di qualsiuoglia sorte, come sopra, giacere in terra per meno di sei piedi lontane da qualcheduno, dette armi s'intenderauno esser di colui appresso il quale saràno ritrouate in tal vicinanza, & il sudetto incorrerà in pena di tre tratti di corda, e maggiore ad arbitrio del Giudice.

Sparo d'Archibugiate contro altri.

21. Prohibendo di scaricare, ò tirare Archibugio, ò altr'armi da fuoco di qualunque sorte, ò à ruota, ò senza contra alcuno sotto pena della Galera per cinque anni, e della confiscatione della metà de' Beni, se non ci sarà offesa alcuna, ancorche l'arme non pigliasse fuoco, e della Galera perpetua, e confiscatione di tutti li beni, & anche della vita ad arbitrio di Sua Eminenza, se tal'archibugiata fosse tirata de mandato d'altri, tanto per il Mandante, quanto per il Mandatario; mà se sarà sparata nella Casa propria di colui contro il quale è diretta, ò in Chiesa, ò in altro luogo sagro ò in Palazzo del Superiore, ò del Magistrato, ò innanzi à Giudici, ò Magistrati, ò altri Officiali, benche la Persona, che tira l'achibugiata fosse fuori de' luoghi sopradetti, e benche senza offesa incorra in pena della vita, e confiscatione di tutti li beni, se poi con l'archibugiata ci sarà l'offesa in qualsiuoglia luogo, e modo che sia tirata, il Deliquente tanto con mandato, quanto senza, incorra sempre la pena della vita, e confiscatione de' beni.

Mentite, e parole ingiuriose.

22. Ordina ancora, e comanda Sua Eminenza, che nessuna Persona offenda, ne incarichi alcuno con parole ingiuriose, ne mentite sotto pena, se sarà trà Plebei, e Contadini di scudi dieci, mà se sarà trà Cittadini, e Persone graduate di scudi venti, & anco corporali ad arbitrio del Giudice; mà se vn Plebeo, ò Contadino dirà simili parole contro vn Cittadino, ò Gentilhuomo, incorra nella pecuniaria, e di trè tratti di corda da darsegli subito in publico.

Percuotere senz'armi.

23. Item ordina, e commanda, che se alcuno darà, ò percuoterà altri con mano vacua, ò pugno ò calcio senza sangue, incorra nella pena di scudi 25. Se però sarà trà Contadini, e Plebei, mà se trà Cittadini, nella pena di scudi cinquanta, & altre etiam corporali ad arbitrio del Giudice, e se con sangue, il doppio; E se vn Plebeo, ò Contadino, percuoterà, come sopra vn Cittadino, ò Gentil'huomo, ò con sangue, ò senza, caschi in pena di scudi cento, e di trè tratti di corda in publico, & anco della Galera per cinqu'anni secondo la qualità del caso, e delle Persone ad arbitrio del Giudice.

Bastone, e percosse simili.

24. Mà se alcuno offenderà, e percuoterà altri con bastoni, canne, ò simili istromenti, se l'offesa sarà con sangue, trà Cittadini, la pena sara di scudi cento, e di trè tratti di corda in publico, mà se sarà senza sangue, di scudi cinquanta, e di trè tratti di corda, se tra Contadini, e Plebei con sangue di scudi 25., e trè tratti di corda, riseruandosi in tutti li sudetti casi al Giudice facoltà d'imporre altre pene maggiori, ò minori, tanto pecuniarie, quanto corporali à suo arbitrio, da estendersi anco alla Galera inclusiuè considerata la qualità del fatto del luogo, e delle Persone, come sopra.

Ferite.

25. E se Persona alcuna, come sopra darà ferite ad altri in testa, ò in faccia senza frattura di Craneo, ò d'osso se con sassi, incorrerà in pena di scudi venticinque, se con armi, però non prohibite, di scudi cento; mà se le ferite saranno con frattura di Craneo, ò d'osso, con sassi, la pena sarà di scudi 50. con armi di scudi 200., & in tutti li casi sopradetti, eccettuato il primo di trè tratti di corda da darsi in publico. Se poi la ferita in faccia fusse con cicatrice apparente, e perpetua il Delinquente caschi in pena della Galera per dieci anni, & anco in perpetuo ad arbitrio di Sua Em.

E chi ferirà nella Persona senza debilitatione di membro, incorra la pena di scudi cinquanta, se con debilitatione di scudi 200. & in tutti due li casi di trè tratti di corda, & anco della Galera ad arbitrio di Sua Eminenza, quali pene pecuniarie s'intendano imposte per ciascheduna ferita distintamente, come di sopra; E nelle Piazze, ò altri luoghi publici, ò vero di notte in qualsiuoglia luogo s'intendano dupplicate.

Se poi alcuna di dette ferite seguisse de mandato d'altri, tanto il Mandante, quanto il Mandatario per la Cicatrice perpetua, & apparente in faccia, incorrano la pena della Galera in perpetuo, e della confiscatione de' benj, & anco della vita ad arbitrio di Sua Eminenza; Et in tutti gl'altri casi anco de' Capitoli 23. e 24. il Mandante, e Mandatario caschino in pena della Galera per diec'anni. E se seguisse nelle Chiese, ò Luoghi Sagri, ò nelli Palazzi publici, ò auanti Giudici, Magistrati, ò altri Officiali, in qualsiuoglia de' casi sopra nominati ogni Delinquente, ò con mandato, ò senza, incorra nella pena della vita, e confiscatione de' suoi beni, ò almeno della Galera perpetua, con la confiscatione sudetta ad arbitrio di Sua Eminẽza.

Homicidio per errore volontario.

E quando dalle ferite ne seguisse la morte si ricorda incorrersi la pena della vita, ò per Leggi communi, ò per altre particolari, la qual pena della vita, e confiscationi de' beni hauerà luogo, e s'imporrà à chi volendo occidere vno, occiderà vn'altro, purche non vi concorra tal circostanza, che induca l'arbitrio di Sua Em. in minor pena.

Insulto con arm.

26. E se alcuno, come sopra, farà ad altri insulto con armi se trà Cittadini incorra l'insultante nella pena di scudi cinquanta. Se trà Contadini, e Plebei di scudi 25. mà se l'Insulto sarà fatto da Persona plebea à Cittadino, ò Gentilhuomo, ò con qualità aggrauante, ò in Casa propria dell'Insultato, ò in Chiesa, luogo sacro, ò in Palazzo, ò innanzi à Giudici, Magistrati, ò vero altri Officiali, come sopra, la pena pecuniaria s'intenda dupplicata, & in oltre di trè tratti di corda in publico, & anco della Galera ad arbitrio del Giudice considerata la qualità del caso.

Libelli famosi.

27. E perche è cosa chiara, e manifesta à tutti quanti siano l'inconuenienti, che sogliono auuenire per la publicatione de' Libelli famosi, desiderando Sua Eminenza, ouuiare à quelli con ogni opportuno rimedio, ordina, e comanda, che nessuna Persona ardisca fare, ò far'attaccare in qualsiuoglia luogo, ò tempo Libelli famosi, ò Pasquinate di qualsiuoglia sorte, ò maniera, ancorche in detti Libelli, ò Pasquinate si esponesse la verità, scriuere, ò dar Lettere, ò Memoriali senza nome, che contengano ingiuria, ò diffamatione d'altri, ò scriuere, ò far scriuere scritture in prosa, ò in versi, ò in altra forma, che contengono alcuna sorte di maledicenza, ò detrattione, ò calunnia di Prencipi, ò di Persone graduate, Ecclesiastiche, ò secolari, ò d'altre persone priuate, etiam sotto pretesto di facetie, ò d'altri colori, in qualsiuoglia lingua, ò idioma, etiam con cifre, ò figure, ò quelli attaccare, ò dare ad altri, acciò vadino per mano di molti ad effetto, che si publichino, ò diuolghino, ò vero esemplate,

plare, ò retenere simili Libelli, ò Pasquinate, sotto pena in tutti li sudetti casi della vita, confiscatione de' beni, e perpetua infamia secondo la qualità della persona, ò almeno della Galera ad arbitrio di Sua Eminenza.

Corna, imbrattamenti alle Case d'altri.

28. Dispone parimente Sua Eminenza, che qualunque persona presumesse attaccare, ò fare attaccare, mettere, ò porre corna, pitture, ò altre cose vituperose, e brutte alla Porta, ò muro, ò in strada auanti della Casa d'alcuna Persona, benche fosse publica Meretrice, ò farui imbrattamento d'inchiostro, ò altra sporcitia, ò bruttura, incorra in pena della Galera perpetua, & anco della vita, secondo la qualità del fatto, ad arbitrio di Sua Eminenza.

Pace rotta.

29. Item ordina, e vuole Sua Eminenza, che se alcuno di qualsiuoglia grado romperà, ò farà rompere Pace, Tregua, ò parola, ò riconciliatione cada in pena della morte naturale, rouina, e demolitione della Casa, e confiscatione di tutti li suoi beni, e se non verrà in poter della Corte, debba esser condannato in contumacia nelle dette pene, e dipinto in luogo publico con l'habito suo ordinario appiccato per vn piede, con la testa di sotto, col suo nome, cognome, e Patria, e con il titolo del delitto, & in questo s'intenderà incorso in qualsiuoglia modo sia fatta, e prouata la Pace, ò Tregua, ò data la parola, ancorche fosse per Poliza priuata, ò senza scrittura, ò interuento d'alcun Magistrato, ò d'altra Persona publica, non ostante qualsiuoglia Statuto, Constitutione, e consuetudine in contrario, e non suffragarà la minor età per euitar detta pena, se non costarà dal Processo, che il Delinquente sia minor di venti anni.

Dar nota delle paci, e sigurtà.

30. E considerando Sua Eminenza, che molte volte occorro rompersi Paci, e sigurtà da diuersi, delle quali la Corte non ne hà notitia alcuna; Il che è con molto pregiuditio della Giustitia, ordina perciò, e comanda, che tutti li Notari della Citta, Terre, e luoghi dello Stato Ecclesiastico, e li Vicarij de' Castelli, e luoghi di quello, che si rogheranno di paci, sigurtà, in qualsiuoglia modo trà qualsiuoglia persona, debbano quelli della Città, Terre, ò Castelli, che hanno il Gouernatore, ò altro Officiale dependente immediatamente da Sua Eminenza trà cinque giorni prossimi dar copia autentica in Cancellaria Criminale della sua Città, ò Terra delle Paci già stipulate, e dell'altre, che si stipularanno in auuenire frà dieci giorni doppo la stipulatione, sotto pena di scudi cento per ciascuno, e ciascuna volta, e della priuatione del Notariato; E quelli de' Castelli, e luoghi soggetti ad altro Gouerno, ò Superiore frà dieci giorni doppo la publicatione del presente Bando, quanto alle stipulate, e quanto all'altre, che si stipuleranno, frà dieci giorni doppo la stipulatione nella Cancellaria Criminale del Gouerno Superiore sotto le medeme pene, e li Cancellieri Criminali douranno tener vn libro à parte, nel quale registrino non solo le paci, che si stipuleranno per gl'Atti loro, mà anco quelle, che si stipuleranno da altri Notari in tutta la Giurisdittione, subito che ne haueranno riceuute le Copie, come di sopra, e tutte le altre paci, che si produrranno per gl'Atti loro, ò che in altra forma gli verranno à notitia, benche siano senza rogito per semplici fedi d'Officiali di Militia, ò d'altre Persone, sotto pena di cinqu'anni di Galera, e di scudi ducento d'applicarsi vn quarto all'Accusatore, vn quarto all'Essecutore, & il resto alla Camera Apostolica.

Pace procurata con minaccie.

31. Ordina in oltre Sua Eminenza, che chi, ò per se stesso, ò per mezzo d'altri con ambasciate, ò lettere, ò in qualsiuoglia altro modo minacciarà, ò procurarà d'atterrire alcuno per ottener la pace per se, ò per altri, ancorche la pace effettiuamente non segua, incorra nelle pene di lesa Maestà, e di Ribellione, e nell'altre pene contenute nella Bolla d'Innocentio Ottauo, la quale ordina, che si osserui inuiolabilmente in tutto lo Stato Ecclesiastico.

Vendetta transuersale.

32. E non essendo cosa al Mondo più perniciosa alla quiete publica, ne più infame appresso ad ogni persona d'honore, che offendere vno per vendetta d'ingiurie, e dispiacere riceuuto dall'altro: però espressamente ordina Sua Eminenza, che da quì innanzi nessuna Persona proseguendo l'ingiuria fatta à se, ò ad altri, ò qualsiuoglia attione, ò parola, benche veramente non ingiuriosa, dalla quale si muoua risentimento, facci, ò facci fare anco à sangue caldo sorte alcuna di vendetta transuersale, offendendo Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, Figlioli, ò altri attinenti del suo Inimico, ò Auuersario fino in quarto grado inclusiuè, secondo la ragione Canonica, tanto affinità, quanto di cognatione, ò parentela, e qualunque Seruitore familiare, ò vero per titolo d'amicitia, amministratione, ò in qualsiuoglia altro modo dependente dalla Persona offesa, ancorche l'offesa non toccasse la Persona dello stesso offeso sotto le pene contenute nelle Bolle delle SS. mm. di Clemente Settimo, di Pio Quarto, ed altri Sommi Pontefici, nella Bolla publicata contro li Brigosi, & Homicidiali, le quali, oltre le spirituali da imponersi, e dichiararsi dall'Ordinario Ecclesiastico, sono l'infrascritte. Che coloro, li quali faranno vendetta transuersale, incorrano la pena di Ribelli, e di Rei d'offesa Maestà, ed'infamia, che siano incapaci perpetuamente d'ogni dignità, grado, honore, & oltre la confiscatione de' beni, e condannatione capitale, si debba ancora demolire, e rouinare la Casa di quel tale, che hauesse commesso delitto così infame, come si può pienamente leggere in dette Bolle, alle quali pene Sua Eminenza aggiunge quella d'esser tale delinquente, come traditore indegno del commercio ciuile, dipinto in luogo eminente, e publico della Città, con il capo all'ingiù, & i piedi in sù, descriuendosi à lettere grosse il nome, cognome suo, & il titolo del delitto suo, à perpetua memoria della sua ignominia, e per euitar l'esecutione di tutte le sopradette pene, non suffragarà la minor età, se non costerà dal Processo, che il Delinquente sia minore d'anni venti.

Conuenticole.

33. Et in oltre Sua Eminenza espressamente ordina, e commanda, che nessuna Persona, come di sopra ardisca, ò presuma sotto alcun quesito colore fare coadunationi, ò conuenticole di Persone, sotto pena à quelli, che saranno capi, ò autori della vita, e confiscatione de' beni, & agl'altri, che interuenissero di trè tratti di corda in publico, e di 200. scudi d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, d'applicarsi vn quarto all'Accusatore, il quale sarà tenuto secreto, vn quarto all'Essecutore, & il resto alla Camera Apostolica, & anco della Galera ad arbitrio di Sua Eminenza.

Dichiarando, che sarà tenuta conuenticola, e coadunatione ogni volta, che saranno insieme più di sei con armi, e più di dieci senz'armi, riseruato però l'arbitrio di Sua Eminenza circa alla dichiaratione del maggiore, e minor numero, e circa alla causa della coadunatione predetta da giudicarsi conuenticola, ò nò, con armi, e senza, & incorrere in maggior pena secondo la qualità de' casi, e delle persone come di sopra.

Rumori, e tumulti in luoghi publici.

34. Item comanda, che alcuna Persona, come di sopra, non ardisca, ò presuma in alcuna Piazza, ò altro luogo publico frequentato della Città, e luoghi dello Stato, far tumulti, rumori, concitar Popoli à rumore, sotto pena à chi farà l'Autore di trè tratti di corda in publico, e di scudi 100., & à quelli, che correranno al rumore di scudi dieci, e di trè tratti di corda in publico per ciascuno, e ciascuna volta, essendo però interessato nella rissa, rumore, e se nel rumore, ò rissa sarà percosso alcuno con sangue, l'Autore, ò percussore incorra oltre le pene sudette in pena della Galera per cinque

que anni, e gl'altri, che vi concorreranno anco la pena dell'Esilio per cinque anni dalla Giurisditione nella quale succederà il rumore, e se in detto rumore, ò rissa seguirà morte, oltre le pene predette, e legali, e statutarie l'Autore subito potendosi hauere nelle mani sarà appiccato, e quelli, che con l'armi concorreranno al detto rumore, & haueranno ferito alcuno senza morte, s'intendino incorsi nella pena della confiscatione della metà de' beni, & Esilio perpetuo, come di sopra, purche verisimilmente si possi stimare, che sia caso pensato, ò procurato ad arbitrio di Sua Eminenza, considerata la qualità del caso, e delle persone, d'applicarsi dette pene come sopra.

Vsare il nome della Corte.

35. Ancora commanda Sua Eminenza, che nessuna Persona, come di sopra, tanto di notte, quanto di giorno, ardisca, ò presuma andare à Casa d'altri sotto nome di Corte, ò vsare in qualsiuoglia luogo il nome di Corte, ancorche non seguisca altro, sotto pena della Galera per cinque anni, e seguendone furto, ò latrocinio, ò rubarie, insulto, violenza, ò altro cattiuo effetto, la pena sarà della Galera perpetua, & anco della forca, e confiscatione de' beni ad arbitrio di Sua Eminēza.

Ricusar di dar pegni alla Corte, ò ritoglierli.

36. Item, che non sia Persona alcuna, come sopra, che ardisca vietare, ó ricusare di dare pegni, che li saranno domandati dall'Essecutori, Sbirri, Balliui, Vicarij, Guardiani de' Campi, Officiali, ò Ministri del danno dato, & altri Officiali per qualsiuoglia causa, ancorche si pretendesse l'essecutione, ò pegno esser'ingiusto, sotto pena di trè tratti di corda, & altre pene corporali, e pecuniarie ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' Casi, e delle Persone, e se alcuno dopò fatta l'essecutione, e tolto il pegno sotto qualsiuoglia pretesto di propria autorità lo leuasse di mano dell'Essecutori, ò Depositarij, ò dal luogo destinato per la Custodia, ò altronde tanto per seruitio proprio, quanto d'altri, incorra in pena della Galera per cinque anni.

Offender Magistrati, & Officiali della Corte.

37. Item vuole, e commanda Sua Eminenza, che alli Magistrati, & altre Persone publiche si porti quella riuerenza, e rispetto, che se li deuono, e che perciò non sia Persona alcuna, come di sopra, che offenda per occasione dell'Offitio alcuno de' Signori Anziani, Conseruatori, Priori, Massari, Vicarij, ò altri Offitiali, che saranno per li tempi, ò sono di presente nelle Città, Terre, Castelli, ò altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, sotto pena, se l'offesa sarà con arme, con sangue, ò senza, della Galera per cinque anni, e più ad arbitrio di Sua Eminenza, secondo la qualità della Persona, e dell'offesa, anco fino alla forca inclusiuè, & in ogni caso alla confiscatione de' beni, e se con parole ingiuriose, ò mentite, ó con pugni, ò altro in pena di cento scudi, e di trè tratti di corda in publico, e della Galera ad arbitrio di Sua Eminenza. E se offese tali seguiranno in Persona di Cancellieri, di Communita, Camerlenghi, Depositarij, & altri Officiali simili, incorrano i Delinquenti nella pena della confiscatione della metà de' beni, & altre corporali à proportione delle sudette ad arbitrio del Giudice: Dichiarando, che questo s'intenda, tanto durante il loro offitio, quanto dipoi, quando l'offesa sia fatta doppo finito l'offitio per causa, ò vero occasione di esso offitio.

Offese per causa di liti.

38. Desiderando anco Sua Eminenza rimediare à gl'inconuenienti, e scandali, che possono nascere alla giornata per il patrocinar delle Cause, tanto Ciuili, quanto Criminali, ordina, che nessuna persona offenda, ò facci offendere Auuocati, Procuratori, Sollecitatori, Notari, o Testimonij, ò altri per causa di lite Ciuile, ò Criminale introdotta, ò da introdursi in qualsiuoglia luogo dello Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetto alla Santa Sede; E similmente la Parte contraria, sotto pena, oltre quello, che ne dispone ne' suoi casi la Bolla Alessandrina, che si estende per tutto lo Stato Ecclesiastico sudetto, della Galera per dieci anni, e di scudi cento d'oro, qualunque sia l'offesa, benche senza morte, ò mutilatione, purche occhi qualsiuoglia di sudetti, e basti all'effetto delle sudette pene, che sia proceduto qualsiuoglia atto giudiciale, anco la semplice Citatione, benche poi non sia stata riprodotta. E le medeme pene habbino luogo anco quando l'offesa seguisse doppo finita la lite, e consumata l'Essecutione.

Minaccie auanti il Giudice.

39. In oltre, chi auanti il Giudice della Causa sua minacciarà alcuno, ò sia Principale, Notaro, Procuratore, Auuocato, Sollecitatore, Testimonio, ò altri, oltre le pene dell'Alessandrina ne' suoi casi, come sopra, incorra altre pene ad arbitrio del Giudice; fino di scudi 200., e di trè tratti di corda in publico da darsegli subito senza alcun rispetto.

Offesa di Giudici, e loro Officiali.

40. Et accioche alla Giustitia si porti quel rispetto, che si conuiene, e li Giudici, Officiali, ò altri Amministratori di essa siano tuttauia stimati, & honorati, come si conuiene, tanto nelle Città, quanto in ogni altro luogo dello Stato, Sua Eminenza vuole che se alcuna Vniuersità, ò particolare Persona di qualsiuoglia stato, grado, che fosse, ammazzasse, ferisse, perseguitasse, pigliasse, ritenesse, ò in qualsiuoglia altro modo percuotesse, offendesse, ò insultasse alcun Superiore, Gouernatore, Luogotenente, Auditore, Commissario, Podestà, ò altro Giudice, Depositario, Fiscale, Cancelliere, ò altro Notaro Criminale, Bargello, Carceriere, Sbirro, Balio, ò altro simile Ministro, tanto della Corte Secolare, quanto anco di qualunque altra Ecclesiastica per impedir l'effetto della Giustitia, ò l'essercitio dell'offitio in qualsiuoglia atto, ò per altro rispetto, che riguardi la medema Giustitia, ò l'Offitio, che li sudetti esercitano anco in Cause Ciuili in qualsiuoglia tempo, e luogo, anche fuori dell'essercitio dell'officio, incorrano li Delinquenti in ciascuno delli casi sudetti in pena della vita, confiscatione di tutti li beni, di Ribellione, ed altre pene contenute nella Bolla di Sisto Quinto di fel: mem: data il primo Settembre 1585. come se qui fosse specialmente espressa.

Resistenza alla Corte, e romper le Carceri.

41. Ricorda parimente Sua Eminenza la proibitione di far resistenza alla Corte, di romper le Carcere, e di far qualsiuoglia atto proibito nell' istessa Bolla, sotto le medeme pene, la qual Bolla dichiara, che habbia luogo, non solo quando si tratti di Cause, e Persone di Banditi Capitali, mà anco in qualsiuoglia caso, oue la Corte tanto Ecclesiastica, come Secolare procedesse per qualunque titolo Criminale; E se la Corte procedesse per titolo Ciuile il Delinquente incorra la pena della Galera perpetua, e confiscatione de' beni da estendersi anco alla pena della vita ad arbitrio di Sua Eminenza; E se alcuno romperà le Carceri per esimere se stesso, vogliamo, che senza pregiuditio della pena maggiore, che possa incorrere, secondo il Ius commune, e la Bolla sudetta, si condanni per la sola fuga con rottura alla pena della Galera per cinque anni, ancorche fosse detenuto per Causa Ciuile, ò per Causa Criminale di Delitto non contestatoli.

Percuotere con sporcitie.

42. Ordina in oltre Sua Eminenza, che nessuno percuota altri in qualsiuoglia modo con sporcitie, brutture di veruna sorte per offenderlo in faccia, ò in altro luogo della Persona, ò per vituperio, sotto pena della Galera per diec'anni, e della confiscatione della metà de' Beni; E se la percossa seguisse de mandato d'altri, della Galera perpetua, e confiscatione de' beni da estendersi anco alla pena della vita, tanto per il Mandandte, quanto per il Mandatario ad arbitrio di Sua Eminenza; mà se la percossa fosse solamente tentata all'effetto sopradetto, & andasse à vuoto, il Delinquente incorra in pena di cento scudi, & in altre pene anco corporali ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità de' casi, e delle Persone,

da

da estendersi anco alla Galera, se fosse tentata de mandato d'altri come sopra.

Corromper Offitiali, ò Ministri.

43. E se alcuno per se, ò per altri direttamente, ò indirettamente tentarà corrompere Offitiale, ò Ministro alcuno di Giustitia, ancorche l'effetto non segua, caschi in pena di 200. scudi, e tre tratti di corda in publico; E se ne seguirà l'effetto la Persona che l'hauerà procurato per se, ò per altri, oltre alla refettione de' danni à chi l'hauesse patiti, incorra in pena della Galera per cinque anni, e l'Offitiale corrotto della perdita dell'Offitio, e della relegatione ad arbitrio, e se sarà Sbirro, ò Persona simile anche di tre tratti di corda, e di maggiori pene ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi.

Riuelare Beni, ò ragioni confiscate.

44. Vuole, è comanda ancora Sua Eminenza, che se alcuno sapesse, ò hauesse inteso, ò per l'auuenire in qualsiuoglia modo intendesse doue, & appresso di chi fossero Beni stabili, mobili, semouenti, danari, istromenti, & altre scritture priuate de crediti, quietanze, ò pagamenti de debiti, ò altre simili ragioni, ò pretensioni d'alcun Bandito, ò condannato in confiscatione de' beni, sia tenuto, & obligato per li già condannati fra dieci giorni doppo la publicatione del presente Bando, e per l'altri da condannarsi fra dieci giorni doppo la publicatione, che per Bando particolare sarà fatta della condannatione, riuelarli, e darne notitia alla Corte. Sotto pena à chi contrafarà del quadruplo del valore de' beni, è ragioni non riuelate, e quelli, che secretamente tenessero, & occultassero tali beni, à contemplatione d'alcun Bandito capitalmente, ò per qualsiuoglia suo commodo, oltre le sudette pene s'intendano incorrere ancora nell'altre tutte, che per le Constitutioni di Sisto V. fel: mem: & altre incorrano quelli, che sono adiutori, e fautori de' Banditi, & all'incontro à quelli, che riueleranno cosa per prima non venuta à notitia della Corte, verificara la denuntia in qualsiuoglia modo etiam senza industria sua, gli si darà la decima di quel più, che si sarà incamerato per la sua relatione.

Incendij.

45. Item, ordina Sua Eminenza, che non si commettano incendij in luogo, ne in modo alcuno sotto le pene di raggione commune, & altre anco capitalissime in caso d'incendio doloso ad arbitrio di Sua Eminenza secondo la qualità de' fatti, e delle persone.

Veleni.

46. Item, se alcuno con veleno procurarà in qualunque modo d'attossicare qualsiuoglia persona debba subbito come traditore, esser condannato in pena della morte naturale, e nella pena medema incorrerà ciascuno, che preparerà veleno à questo fine, se bene non sarà seguito effetto alcuno, come parimente incorreranno li Speciali, ò altri, che scientemente haueranno per qualsiuoglia via somministrato il veleno, ò robbe da farlo, e ciascun'altro, che se ne sarà impacciato dando in qualsiuoglia modo aiuto, conseglio, fauore, ò qualche prauo documento, ò auuertimento, ò somministrando istromento, ò altro à quest'effetto.

Speciali.

47. Et acciòche li Speciali, ò altri non si possino scusare sotto pretesto d'ignoranza ordina, e dichiara, che alcuno non possa vendere veleno, ne semplice, ne composto, ne robbe da componerlo, ne quelle dare in modo alcuno senza licenza di qualche Medico del Collegio, Salariato nel luogo da darsegli in scriptis, con sottoscrittione d'vn Testimonio degno di fede, sotto pene corporali, e pecuniarie ad arbitrio del Giudice.

Beuande.

48. E perche non solo la sete della morte, ò robba altrui è causa di disordini, che nascono da veleni, mà anco qualche altra sfrenata voglia, e di qui è, che alle volte vn viene à causar la morte altrui con beuande ò altro destinato ad altro fine vuole Sua Eminenza, e dichiara, che in qualsiuoglia modo, succeda la morte, ò aborto animato per veneficio, ancorche fosse destinato ad altro effetto, che à questo, ò qualsiuoglia altro modo il Delitto sia tenuto per doloso assolutamente, e come tale debba esser punito in pena della morte naturale, e confiscatione de' beni, e non essendo seguito la morte, ò aborto, come sopra, s'incorra la pena della Galera, e confiscatione de' beni.

Latrocinij, Cappezzamenti, e furti simili.

49. E se Persona alcuna, come sopra, leuarà, ò rubarà di notte, ò di giorno ad altri per strada tanto dentro, quanto fuori della Città, Terre, Castelli, Borghi, & altri luoghi, Danari, Ferraiolo, Panni, ò qualsiuoglia altra robba, benche di poco valore, con offesa, ancorche leggiera, ò senza armi, ancorche non toccasse realmente la persona, incorra in pena della vita, e confiscatione de' beni etiam per la prima volta; mà se sarà senza offesa incorra nella pena della Galera perpetua, e confiscatione de' beni; se però il fatto fosse aggrauato da violenza, ò da qualche altra circonstanza, si possa anco per la prima volta condannare in pena della vita, ancorche il Delinquente in ciascuno de' sudetti casi, si trouasse, ò fosse nelle strade sudette ad altro fine, e la minor'età in questi Delitti non suffragherà se non costarà dal Processo, che il Delinquenre sia minore di venti anni, e quando questi Delitti si commetteranno fuori di strada il Delinquente incorra in pena della Galera per cinqu'anni, & anco maggiore ad arbitrio di Sua Eminenza.

Ricatti.

50. Nella medesima pena della vita incorrerà qualsiuoglia persona, che ad effetto di estorquere danari, ò altra cosa farà ricatto, con prendere, ò far prendere alcuna Persona in Casa propria, ò in altro luogo, e quella condurrà via, ò riterrà, ò farà condurre, ò ritenere in qualsiuoglia luogo, ancorche la richiesta del danaro fosse fatta in luogo fuori dello Stato Ecclesiastico, e non fosse seguito l'effetto di hauere il denaro, ò altra cosa richiesta.

Concutere per hauer denaro.

51. Similmente incorrerà in pena della vita chi concuterà in qualsiuoglia modo Persona alcuna per pigliare, farsi dare, mandare, o portar danari, ò altra cosa, purche segua l'effetto, & il danaro, ò robba ascenda alla somma di scudi cinque, e non ascendendo il denaro, ò robba alla detta somma, ò non seguendo l'effetto in maggior somma, incorra in pena della Galera per cinque anni, & anco per più tempo ad arbitrio di Sua Eminenza.

Furti.

52. E per prouedere, e riparare li furti. Sua Eminenza impone pena ad ogni Persona, come di sopra, che rubarà ad alcuno denari, ò qualsiuoglia altra sorte di cose, ò robba, per la prima volta del quadruplo della cosa rubata, oltre la restitutione di quella alla parte, e di esser posto publicamente in Berlina, quando però il furto fosse minore di dieci scudi, e quando fosse sopra dieci scudi, della publica frusta, e la seconda volta della Galera per dieci anni, qualunque si sia la somma del secondo furto, e per il terzo, se tutti assieme non arriuano à scudi venti, della Galera perpetua, mà se arriuano assieme à detta somma, della forca, oltre la refettione del danno senza riguardo, che il Delinquente delli primi fosse stato punito, ò gratiato; e se alcuno farà furto, che passi scudi cento, anco per la prima volta incorra la pena della Galera per sett'anni, e se passa scudi 300. della Galera per diec'anni, & oltre la somma di scudi 500. della Galera perpetua, e se passerà la somma di scudi mille, della vita, nelle quali pene incorrerà chi sarà complice, ò darà aiuto, fauore, ò scientemente ricetterà, ò comprerà robbe rubbate.

Abigeato.

53. E se bene dalla legge commune il delitto dell'Abigeato vien punito con la pena della vita, doue è la frequenza di quelli, nondimeno si riduce à memoria col presente Bando, e si rinoua la sudetta dispositione, e di più si dichiara, & ordina, che in tutti li Territorij de' luoghi dello Stato Ecclesiastico, quali siano dentro la distanza de'

dieci

dieci miglia dalli confini di esso Stato, con quelli di qualsiuoglia altro Principe, per detto delitto s'incorrerà nella pena ordinaria, ancorche iui non ne fusse la frequenza, e circa la distanza si starà alla commune opinione da prouarsi almeno per due Testimonij, e sarà Abigeato ogni volta, che si rubberà in qualsiuoglia modo, forma, e maniera, con armi, e senza, non solo dalli pascoli, e stalle, mà ancora quando si rubbara dalle Mandre, Precoi, Capanne, ò da ogn'altro luogo doue gl' Animali fossero riceuuti, ò rimessi in campagna in mandra, ò da per se, tanto sciolti, quanto ligati, ancorche per la prima volta si rubbasse vn solo Cauallo, ò Boue, purche non siano le Stalle particolari delle Case anco di Campagna destinate per l'habitationi vnite, ò separate da quelle.

Truffe.

54. E perche niuno resti priuo della sua robba, ò danaro con inganno, Sua Eminenza impone per la prima volta pena di scudi 25., e di trè tratti di corda à chi sotto pretesto di prestito futuro contratto, ò distratto, ò in altro modo estorcerà da altri danari, ò robbe, e queste impeguarà, distrarrà, ò conuertirà in proprio vso, ò in qualsiuoglia altra forma s'appropriarà con inganno robba, ò danari altrui sotto il valore di scudi 25. e della frusta, e di scudi 50. quando il valore arriui à scudi 25. E per la seconda, e terza volta, qualsisia la somma, la pena sarà di scudi 100., e di tratti di corda, & anco della Galera per cinque anni ad arbitrio di Sua Eminenza secondo la qualità, e circostanze de' casi da incorrer' anco in detta pena per la prima volta, quando il danaro, ò robba estorta arriui à scudi cento, & in qualsiuoglia somma della Galera per dieci anni, & anco in perpetuo ad arbitrio di Sua Eminenza à chi commetterà questo Delitto più di trè volte.

Furti con tortura, scala chiaui false, e grimaldelli.

55. Auuertendo, che nella pena della forca, e confiscatione de' beni incorreranno quelli, che per rubbare scaleranno Case, habitationi, Botteghe, & ogn'altro luogo, con Scale, ò altri istromenti di qualsiuoglia sorte, ò vero romperanno, ò faranno altra violenza in qualunque modo alle Porte, ò alli muri, tanto principali, quanto non principali della Casa, ò habitatione, ò Bottega, alle Fenestre, Tetti, ò ogn'altra parte de' luoghi sopradetti, ò entraranno per tal'effetto per fenestre con Scale, ò senza, & in qualsiuoglia altro modo oltre la via ordinaria delle Porte, purche il furto passi la somma di 10. scudi, e se il furto sarà minore, ò non si sarà venuto ad altro atto che allo scalare, ò rompere alcuno de' luoghi sudetti, ò vsar' altra violenza, come sopra, incorreranno nella pena della Galera perpetua, nella quale incorreranno anche quelli, che per rubbare adopreranno chiaui adulterine, ò grimaldelli, ogni volta, che con dette chiaui, ò grimaldelli si sarà venuto all'atto di aprire, ò guastare la ferratura, benche non sia seguito effettiuamente il furto, e seguendone il furto con tali chiaui, ò grimaldelli, incorrerà il Delinquente in pena della vita, quando il furto passi la somma di scudi dieci anco per la prima volta, e s'intenderà chiaue adulterina, qualunque chiaue, della quale il Contrauentore si valerà per aprire col fine sudetto di rubbare, mentre non sia seruito di quella, che tiene, ò teneua à proprio vso il proprio Padrone, e nell'istesse pene incorreranno tutti quelli ancora, che ne' casi predetti daranno scientemente aiuto, ò assistenza ad altri; E quelli, che fossero trouati dalla Corte con chiaui false, ò grimaldelli, così in Casa, come fuori, tanto di giorno, quanto di notte caderanno in pena di tre tratti di corda, & in concorso d'altri furti quest'inuentione gli sarà contata per vno.

In oltre si dichiara, che chi commetterà due, ò più furti con tali qualità di Scalamento, violenza, ò chiaue adulterina nella maniera detta di sopra, cada nella pena della vita ogni volta, che tutti vniti costituischino il valore della sudetta somma sopra scudi dieci.

Furti domestici.

Dichiarando di più, che nelle pene contenute, & espresse nelli sopradetti Capitoli 52. 53. 54. e 55., & in tutti i casi de' medemi incorreranno quelli, che essendo Seruitori domestici, o famigliari, rubberanno, come in quelli nelle Case, e luoghi doue fussero domestici Seruitori, ò famigliari al Padrone.

Monetarij.

56. Proibisce ancora Sua Eminenza battere, ò far battere, gettare, ò far gettare in qualsiuoglia modo, ò in qualsiuoglia sorte istromenti, forme, cugni, ò getti di alcuna sorte di monete d'oro, ò d'argento, ò d'altra materia, in qualsiuoglia luogo, con qualsiuoglia impronto, anche con arme, ò insegna de' Principi stranieri, ò inuentati à capriccio, come anco spenderla, ò farla spendere di qualsiuoglia sorte, come sopra, sotto pena della morte naturale, e della confiscatione di tutti li Beni, nelle quali pene incorrerà anco ogni complice, e fautore, ed il Padrone, ó Inquilino della Casa, luogo, doue con sua notitia si lauorerà, ò riterranno istromenti per il lauoro, quale anzi sarà tenuto per principal Delinquente, se subito, che ne hà notitia non lo riuela. E non suffragarà ad alcuno, per euitar, ò minorar detta pena, la minorità, se non apparisce dal Processo, che sia minore d'anni venti; Et accioche, vn così graue, e pernicioso delitto, nel quale s'offendono li Principi, e li Sudditi, più facilmente si scuopra, per dargli il douuto gastigo, come sopra, promette Sua Eminenza impunità assolutamente à qualsiuoglia complice, che lo dedurrà à notitia sua, ò della Corte, purche non sia principal Delinquente.

57. Nella medema pena incorreranno quelli, che tosaranno, ò in qualsiuoglia modo leuaranno con qualsiuoglia sorte d'istromento, ò acque forti alcuna particella d'oro, ò d'argento à moneta d'oro, ò d'argento, come sopra, ancorche non schietto, ò per mancanza, ò studiosamente, e quelli, che per se, ò per interposta persona spenderanno scientemente, ò introduranno nello Stato Ecclesiastico monete così fatte, ancorche fossero quattrini di rame, de' quali s'intenderà l'introduttione, ò spesa studiosa, quando alcuno ne hauerà introdotti, ò spesi, ò fatti portare in vna, ò più volte la quantità di venti scudi schietti, ò di cinquanta mescolati con altri quatrini, ò moneta.

Passar per le mura.

58. Proibisce ancora Sua Eminenza sotto qualsiuoglia pretesto, ò quesito colore, entrare, ò vscire per altri luoghi della Città, Terre, luoghi, e Castelli, che per le Porte aperte, & ordinarie, sotto pena di tre tratti di corda, & altre pene corporali ad arbitrio del Giudice, da estendersi anco alla Galera, quali pene incorreranno anco quelli, che daranno à ciò aiuto, ò fauore.

Mascherati, ò trauestiti.

59. Item, proibisce Sua Eminenza l'andar trauestito di giorno, e di notte per le Città, Terre, e Castelli, e Territorij, sotto pena di scudi cento per ciascuna volta, e per ciascuno, e di trè tratti di corda in publico. Dichiarando, che s'intenderà andar trauestito chi portarà panni non conuenienti alla conditione sua, e se Persona alcuna mascherata, ò trauestita, come sopra, con bastoni, ò altr'armi assalirerà, ò ferirà alcuno con sangue, ò senza, ancorche non segua morte, incorra nella pena della Galera à beneplacito, e seguendo morte, s'intenda incorso in pena della forca, e confiscatione de' beni.

Maschera senza licenza.

60. Di più Sua Eminenza espressamente commanda, che nissuna Persona si mascheri in alcun tempo, ne di giorno, ne di notte, ne tampoco in Campagna senza licenza in scriptis del Gouernatore, Podestà, ò Giudice del Luogo, sotto pena di trè tratti di corda in publico per ciascuno, e ciascuna volta, e di cento scudi, e seguendo Delitto alcuno, che non si sappiano gl'Autori, s'intendino esser li Mascherati inditiati alla corda di tal Delitto.

61. Con-

Zingari, e vagabondi.

61. Considerando anco Sua Eminenza di quanto danno siano li Zingari, e Vagabondi, li proibisce à trattenersi in alcun luogo, ò Territorio dello Stato Ecclesiastico sotto pena a' Vagabondi della Galera ad arbitrio del Giudice, & alli Zingari, quanto alle femine della frusta, & alli maschi della frusta, e Galera ad arbitrio da procedersi irremissibilmente, saluo però se li Zingari hauessero ottenuta licenza da darsi per legittima causa da' Gouernatori deputati per Breue di Sua Santità, e non da altri Officiali inferiori; E quelli Zingari, e Vagabondi, che si trouano presentemente in detto Stato, doueranno hauer sfrattato, e sgombrato il Paese tra termine d'vn mese, sotto le pene sopradette, se però li Zingari non hauessero ottenuta licenza come sopra.

Salta in Banchi, e Bagattellieri.

62. Vuole anco Sua Eminenza, che nessuno possa montar in Banco, nè far giuochi, bagattelle, Commedie, e simili cose in luogo alcuno senza espressa licenza del Gouernatore, ò simile Offitiale.

Patto in portione de lite.

63. Gli Auuocati, Causidici, e Sollecitatori, che faranno il patto quotæ litis, oltre applicarsi la cosa, ò prezzo al Fisco, s'intenderanno anco incorsi in pena di scudi cento, e della suspensione dell'Offitio ad arbitrio, & anco in pena corporale, secondo la qualità del fatto, e delle persone ad arbitrio del Giudice.

Relatione de Medici, Cerusici, & altri.

64. Item commanda Sua Eminenza, che tutti li Medici, Cerusici, Barbieri, & altre persone, che vsano di medicare, debbano subito, che hanno medicato la prima volta, ò se saranno richiesti di medicare qualche ferito, offeso, e percosso, immediatamente denunciarlo, ò palesarlo alla Corte, quando sono in luogo, doue risiede la Corte principale, e quelli de' Castelli, e luoghi subordinati alli Podestà, Vicarij, & in assenza loro a' Massari, li quali tutti siano obligati darne conto alla detta Corte Principale, sotto pena a' sudetti Medici, Cerusici, e Barbieri, & altre persone simili, che non lo denunciaranno della priuatione dell'essercitio del medicare, & alli Podestà, Vicarij, Massari, della priuatione dell'Offitio, e dell'inhabilità di mai più poter esser ammessi à Magistrati, & Offitij, e tanto a' Medici, quanto à gl'altri di scudi cento d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, & altre pene etiā corporali ad arbitrio del Giudice.

Denuntie di Officiali de Castelli, e Massari.

65. Commanda in oltre Sua Eminenza à tutti li Podestà, Vicarij, Massari, Sindici, & altri Officiali, che per l'auuenire debbano, e siano obligati denunciare, e dare auuiso subito alla Corte di tutti li maleficij, ferite, bastonate, questioni, risse, & altri successi, che per l'auuenire in qualunque modo, e via nasceranno, si faranno, e commetteranno ne' Castelli, e Territorij loro, dando minutamente raguaglio in tutti li sudetti casi della qualità del delitto, e delle persone, che lo commetteranno, de' luoghi, tempi, Testimonij, e Persone offese, con che armi, quantità, e qualità delle ferite, e percussioni, acciòche si possino far le douute prouisioni, e rimedij, sotto pena della priuatione dell'Offitio, di scudi 25. e più di trè tratti di corda, & altre pene ad arbitrio, secondo la qualità de' casi, che seguiranno, e delle persone.

Officiali non si partino da loro offitij.

66. Item ordina, che tutti li Gouernatori, Podestà, e Vicarij dello Stato, & altri simili Officiali non possino, ne debbano partirsi, nè pernottar fuori dell'Offitio loro senza espressa licenza di Sua Eminenza, ò in casi di necessità per poco tempo delli Legati, Gouernatori, loro Superiore, e nel partire adempiscano gl'ordini, che gli saranno stati prescritti, acciò non seguano inconuenienti doppo la lor partita, e siano tenuti osseruare tutti gl'ordini, tanto fatti, quanto da farsi per ouuiare à gl'inconuenienti, che potessero nascere per la loro assenza, sotto pena della priuatione dell'Offitio, e d'altre pena pecuniarie, e corporali ad arbitrio di Sua Eminenza.

Officiali de Castelli in caso di rumore faccino precetti per riportare alla Corte Superiore.

67. E se in alcun luogo occorrerà rissa, ò questione alcuna, ò qualunque altro rumore, il quale potesse causar qualche maggior scandalo. Sua Eminenza vuole, che li Gouernatori, Commissarij, Podestà, Vicarij, & altri Officiali de luoghi non douendo, ò non potendo venire à cattura, debbano far precetti à quelli che saranno interessati in dette risse, questioni, e rumori per far dar loro sigurtà de non offendendo di presentarsi, di non partirsi, & altri simili sotto pena di scudi cento, e più, e meno, che à loro parerà necessario per euitar altr'inconuenienti, che potessero succedere, e di detti precetti, e sigurtà poi ne debbano dar notitia, & auuiso alla Corte Superiore, quali precetti tanto in voce, quanto in scriptis debbano hauer luogo, come fossero stati spediti per parte di detta Corte Superiore.

Sportulario.

68. Vuole parimente Sua Eminenza, che li Gouernatori, Luogotenenti, e Podestà, & altri Giudici tengano lo Sportulario, oue notino di mano in mano fedelmente tutte le propine, & altri emolumenti, ch'esigeranno per occasione del loro Offitio, con la giornata, mese, & anno, che le riceuano; Dichiarando, che contro chi non terrà detto Sportulario, ò non vi notarà di mano in mano fedelmente, come sopra, tutti li detti emolumenti, si procederà secondo la petitione col semplice giuramento di chi si stimarà grauato dall' Officiale medemo, qual giuramento farà piena proua, e si procederà ad altre pene ad arbitrio di Sua Eminenza; nè si ammetterà scusa, ò pretesto, che nel luogo non fosse solito per il passato farsi detto Sportulario, che Sua Eminenza vuole, che si tenga da tutti li sopradetti in qualsiuoglia luogo.

Possessi, e turbatiue.

69. Vuole in oltre, e commanda Sua Eminenza, che per l'auuenire persona alcuna, come sopra non possa, ne debba pigliar possesso de' beni stabili senza licenza del Gouernatore, ò altri Giudici, e senza il mezzo della Corte, ò consenso della Parte, sotto pena di scudi cento d'oro, & altre ad arbitrio, e nella sopradetta pena caschi il Notaro, che se ne rogasse, e che non sia persona alcuna, come sopra, che presuma di propria autorità sotto qualsiuoglia colore di ragioni, che pretendesse di hauere, di spogliare, ne turbare altri nella sua possessione de beni immobili sotto la medema pena di scudi cento d'oro, e di trè tratti di corda in publico per ciascuno, e ciascuna volta che contrafarà, oltre le pene delle Constitutioni Apostoliche, e particolarmente di quella di Sisto Quinto fel: mem: nelli casi suoi, e della ragion commune, ò Statutaria, e nella medema pena caschi il Notaro, che si rogasse di tal possesso, il quale s'intenderà nullo, & inualido ipso iure.

Essecutioni di propria autorità.

70. Ne anco sia lecito ad alcuno, come sopra nelli beni mobili di propria autorità farsi ragione, ò essecutione sotto le pene predette, & in ogni caso di possessi, ò turbatiue di stabili, ò di cosi fatte contrauentioni ne' mobili; se per tal causa ne seguisse offesa corporale, oltre le dette pene, il Delinquente caschi in pena d'ogni offesa, e delitto, che succeda cosi dalla Parte sua, come dell' Auuersario.

Danni dati.

71. Desiderando di più Sua Eminenza prouedere con ogni opportuno rimedio alli mali, e danni eccessiui, che intende, che continuamente si fanno per lo Stato Ecclesiastico, ordina, e commanda, che niuna persona in modo alcuno tagli viti, oliui, & altri arbori fruttiferi nelli Giardini, ò Possessioni altrui sotto pena, se sarà di giorno, di trè tratti di corda in publico senz'alcuna remissione; e se sarà di notte, della Galera per cinque anni, e più, e meno ad arbitrio di Sua Eminenza, oltre la rifettione del danno, che hauerà patito la Parte.

Essecutioni non si faccino senza mandato.

72. Ordinando ancora, che gl'Essecutori, & altri Officiali non debbano far essecutione alcuna Ciuile, nè anco Criminale senza Commissione in scriptis, eccetto però contro quelli, che fossero condan-

condannati, ò si trouassero in fatto del delitto, ò nell'apparecchio, ò in fuga, ò in altri casi punibili, secondo la forma de' presenti Bandi, sotto pena fuori de' sudetti casi al Creditore, che la farà fare, di perdere tutte le sue ragioni, e crediti, & alli Officiali, & essecutori di trè tratti di corda in publico.

Tirar à Palombi.

73. Prohibisce in oltre Sua Eminenza tirare a' Palombi domestici, ò di Palombara, tanto nelle Città, e Castelli, quanto nelle muraglie di qualsiuoglia luogo, e case fuori in Campagna con archibugio di qualsiuoglia sorte, balestre, & altri simili istromenti, nè à quelli vcellare con reti, ò in altro modo, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta, e di trè tratti di corda in publico.

E chi sparerà archibugio vicino a' Palombari, ancorche non ammazzasse, ò tirasse a' Palombi per dui tiri d'archibugio, incorra in pena di scudi cinque per ciascuno, e ciascuna volta.

Dichiarationi per le Terre, & altri luoghi.

74. Dichiarando Sua Eminenza, che doue nelli presenti Bandi si parla in qualsiuoglia modo delle Città, il medemo s'intenda delle Terre, Castelli, e Ville grandi, e loro Borghi, ancorche non circondate di mura, ò di fossa.

Mandanti, & Ausiliatori.

75. E che in tutte l'istesse pene contenute nelli precedenti Capitoli, e Bando contro li principali Delinquenti incorrano ancora tanto i Mandanti, quanto gl'Ausiliatori, e Fautori, che scientemente in qualsiuoglia modo daranno aiuto, ò fauore auanti il delito, ò nel delitto, ò vero anco doppo, purche prima l'habbino promesso, ò datone intentione, e questo s'intenda senza derogare à quelli Capitoli, ne' quali per il mandato, ò altra circostanza si altera la pena.

76. Auuertendo, che s'vsarà diligenza esattissima per ritrouar li disobedienti, e trouati si gastigheranno con ogni rigore, e senza hauer riguardo à Persona alcuna.

Proceder per Inquisitione.

77. Dichiara ancora Sua Eminenza, che in tutti, e singoli casi sudetti si possa procedere per via d'Inquisitione, denuntie, accusa, & ex officio, & in ogn'altro modo migliore, & alla Corte più espediente.

Minori generalmente compresi.

78. Si ricorda, e riduce à memoria il Bando publicato altre volte sotto li 29. Maggio 1680. contro minori Delinquenti a' quali ne' casi doue specialmente non vi è stato prouisto, ò doue semplicemente, ò ad arbitrio è stato prouisto senza derogare à tali prouisioni la minorità di vinticinque anni non suffragherà in conto alcuno in caso de Delitti, mentre non prouino esser minori di vent' anni, ma si haueranno per maggiori, e saranno puniti nelle pene ordinarie, come se fossero maggiori di venticinque, senza hauere riguardo alcuno all'eccettione di detta minor età.

Forastieri compresi.

79. Di più si dichiara, e verifica, che nelli casi delli delitti, che sono proibiti, e dannati dalle leggi communi, e contenuti, & espressi nel presente Bando saranno ligati, e compresi, come se fossero stati presenti alla publicatione di esso, ò fossero loro stati intimati personalmente anche i forastieri stranieri, e sudditi di altri Principi, quando commetteranno nello Stato alcuno delli sopradetti delitti per li quali si procederà alle pene imposte, come sopra, ancorche tali pene si potessero pretendere eccessiue di quelle imposte dalle Leggi, mentre nelle loro Patrie, Città, Metropoli, ò Dominio a' quali sono sottoposti siano proibiti, e punibili, tali delitti in vigore de' Bandi, Constitutioni, Ordinationi, Statuti, Decreti, ò Prammatiche, ò in altro modo con l'istesse pene imposte nel presente Bando; e quando nelle loro Patrie, Città, Metropoli, ò Dominij non vi fosse tal dispositione, ò essendoui fossero puniti con pene minori, vuole, che siano legati, e compresi, e non li gioui l'allegare l'ignoranza di essi, ogni volta che apparisca della loro precedente dimora nello Stato, ò in qualunque luogo di esso per lo spatio di trè mesi, ancorche interpolatamente, & in diuersi tempi, e luoghi.

Refettione de' danni.

80. Et oltre le pene espresse ne' suoi casi li Delinquenti siano tenuti all'emendatione del danno alle Parti offese, secondo che di ragione compete, benche nel Capitolo particolare non fosse espresso.

E per qualsiuoglia delle sudette dispositioni Sua Eminenza non intende derogare alle pene imposte dalla ragione commune, Constitutioni Apostoliche, anco della Marca, doue hanno luogo, e delli Statuti particolari mentre siano compatibili con le cose sopradette, e le pene, che con questi Bandi s'impongono, douranno venir augumentatiue, e non diminutiue.

E se bene i Bandi publicati in Roma non par necessario publicare in altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, nondimeno per toglier à ciascuno qualsisia scusa di non hauer hauuta notitia di questo Bando, & ad ogn'altra maggior cautela si dichiara, che la publicatione di esso da farsi in Roma, nel luogo solito di Campo di Fiore da vno delli Cursori di Sua Santità leghi, & obblighi qualsisia persona di qualsiuoglia stato, grado, e conditione in Roma, e suo Distretto fra cinque giorni doppo la publicatione, e parimente leghi, & oblighi ogn'vno in tutte l'altre Città, Terre, Castelli, & altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, anche mediatamente soggetto come sopra, à capo à quindici giorni doppo la detta publicatione, come se in tutti gl'altri luoghi particolari fosse publicato, & à ciascuno solennemente, e personalmente fosse stato intimato. Dato in Roma li 7. di Giugno 1690.

Pietro Card. Otthobono.

G. B. Spinola Segr.

Die, Mense, & Anno quibus supra, supradictum Bannimentum affixum, & publicatum fuit ad valuas Curiæ, & in Acie Campi Floræ, ac in alijs locis solitis, & consuetis Vrbis per me Hippolytum Petrettum Apostolicum Cursorem.

Pro D. Magistro Cursorum Ioannes Grecus Apost. Curs.

BANDO

Sopra il portare Terzaroli, & Archibugi &c.

Considerando l'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Cardinal Camillo Panfilij, dello Stato Ecclesiastico general Sopraintendente, li molti inconuenienti, che nascono quotidianamente dal portarsi dell'Armi; e volendo però reprimere l'audacia di quelli, che ardiscono portarle senza sufficiente facoltà, ò che hauendo qualche licenza, ò Priuilegio di quelli si abusano. Di qui è che Sua Eminenza inherendo alli Bandi altre volte publicati, e specialmente al Bando sotto li 20. Nouembre 1631. e quelli di nuouo confermando, e riuocando qualsiuoglia dichiaratione, ò ordine dato in contrario di ordine espresso della Santità di Nostro Sig. in virtù del presente Bando da osseruarsi inuiolabilmente da tutti, ordina, e comanda, che niuna persona di qualsiuoglia grado, conditione, ò dignità, benche priuilegiata, & esenta, sotto qualsiuoglia pretesto, e titolo, ò di priuilegio Militare, ò di facoltà Camerale, ò licenza de' Castellani, Gouernatori dell'Armi, ò altri Officiali, ò Ministri della Sede Apostolica, ò di familiarità di qualunque Congregatione, ò persone in qualunque modo qualificate, ò in stato Eminente, e de' quali fosse necessario fare special mentione, ardisca, ò presuma di portare nello Stato Ecclesiastico, così mediato, come immediato Archibugi, Terzaroli, ò altre bocche di fuoco, ancorche di giusta misura, sotto pena quanto à gli Archibugi lunghi se sarà in Campagna di trè tratti di corda, e cento scudi, e se sarà nella Città, Terre, ò altri luoghi murati, ò circondati di fossa, e loro Borghi, e di giorno, della Galera per cinque anni, e ducento scudi; mà se sarà di notte sotto pena della vita; e quanto alli Terzaroli se sarà in Campagna della Galera per dieci anni, e della Confiscatione della metà de' beni, e se sarà nelle Città, Terre, ò altri luoghi murati, ò circondati di fossa, e loro Borghi, di giorno, ò di notte della vita, e confiscatione de' beni.

Mà perche non è mente di Sua Santità di leuare li Priuilegij concessi a' Soldati, ò a' Ministri Camerali, mà solo di prouedere, che quanto gli vni, quanto gli altri non se ne abusino. Dichiara però, che a' Soldati delle Militie tanto à piedi, quanto à Cauallo a' loro Capitani, & Officiali sia lecito portar l'Armi, che se li concedono da' loro Priuilegij, purche nelle Città, Terre, e luoghi murati, ò circondati di fossa, e loro Borghi non portino gli Archibugi, ò Terzali, ancorche di giusta misura, se non per transito, & all'hora, se sarà bocca di fuoco à ruota scarico di ruota; se à miccio col miccio estinto, se con l'acciarino, senza poluere nel focone, sotto le medeme pene di sopra espresse in caso di contrauentione.

In oltre dichiara, che mentre saranno in attual seruitio della militia, ò rassegna, ò in fattione, mostre generali, sentinelle, guarnigione, guardie di Porte, di Città, ò di altri luoghi, ò vero in viaggio marchiando, ò tornando da qualcheduna delle dette fattioni possino portar gl'Archibugi, Terzaroli respettiuamente, ò altre armi proportionate per la fattione ancora nelli luoghi murati, come anche potranno li Gouernatori dell'Armi, Mastri di Campo, Colonello, Sargenti maggiori, Collaterali, Capitani, & altri Officiali portar l'Armi concesseli ne' Priuilegij nel modo tempo, e luogo, come si dispone ne' medemi Priuilegij, non ostante il presente Bando.

Parimente Sua Eminenza ordina, & espressamente comanda, che li Ministri, & Officiali Camerali non ardischino, ò presumino sotto pretesto di Priuilegij, ò facoltà Camerali portare nelle Città, Terre, e luoghi murati, ò circondati di fossa, e loro Borghi, gli Archibugi, ò Terzaroli se non per transito, e scarichi di ruota, ò col miccio estinto, e respettiuamente senza poluere nel focone, come si è detto, sotto le medeme pene espresse di sopra; Non intendendo però di comprendere in questo Capitolo, e Bando il Ministro Camerale, ò Commissario caualcante, che riscuote, ò porta il denaro, nè meno li Tesorieri, ò Appaltatori principali, quale immediatamente dalla Reu. Camera Apostolica hauessero preso gli Appalti con facoltà di portar li sudetti Archibugi ancora in luoghi murati, nè meno li Birri, Notari Criminali, Commissarij, Soldati, Corsi, ò altri Officiali, che siano nell'attual seruitio della Giustitia.

Et acciòche li Barigelli, & Essecutori sijno più vigilanti sopra l'osseruatione del presente Bando, ordina, e comanda Sua Eminenza, che facendo questi la cattura di qualcheduno trouato infraganti con Armi contro la dispositione del medesimo Bando, se gli dia di premio oltre la solita mercede per la cattura con l'Archibugio lungo scudi cinque, e con il Terzarolo scudi dieci da pagarsi à spese del contrauentore.

E vuole che il presente Bando publicato che sia in Roma ne'luoghi soliti obblighi ogni vno in capo 15. giorni per tutto lo Stato Ecclesiastico, come se personalmente fosse à ciascheduno intimato. Dato in Roma li 4. Marzo 1645.

C. Card. Pamphilij.

Prospero Muti Secret.

Die 10. Maij 1645. supradictum Bandimentum affixum, & publicatum fuit per Vrbem, & loca solita, ac in acie Campi Florae, vt moris est per me Andream Castruccium SS. D. N. Papae Curs.

Pro D. Mag. Curs. Carolus de Naue Curs.

INDICE.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica. M. DC. XC.